



**Comune di Val della Torre**  
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**della GIUNTA COMUNALE N. 21 del 28/02/2022**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 583 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234, DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI PER IL TRIENNIO 2022-2024**

L'anno duemilaventidue, addì, ventotto, del mese di febbraio, alle ore otto e minuti quarantacinque, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TAPPERO Carlo – Sindaco	Presente
2. TESTA Laura – vice Sindaco	Presente
3. NONNATO Alessandro - Assessore	Presente
4. FERRERO Giovanna – Assessore	Presente
5. BOSSU' Massimo - Assessore	Presente
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa SACCO Daniela la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TAPPERO Carlo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 583 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234, DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI PER IL TRIENNIO 2022-2024

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 11 giugno 2017, è stato proclamato Sindaco Carlo Tappero;
- con decreto sindacale n. 246 del 13 giugno 2017, sono stati nominati componenti della Giunta comunale di questo Comune, con la carica di Assessori, i Consiglieri comunali Sigg.ri:
  - Testa Laura
  - Nonnato Alessandro
  - Ferrero Giovanna
  - Bossù Massimoe nominata Vice Sindaco l'Assessore Sig.ra Testa Laura;

RICHIAMATO l'art. 82 del D. Lgs. 267 del 2000, che riconosce, entro i limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, per il Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi dei Comuni il diritto a percepire un'indennità di funzione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 04.04.2000, avente ad oggetto "*Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265*" (articolo quest'ultimo inserito come art. 82 nel D.Lgs. sopra citato);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che ha previsto la riduzione del 10% rispetto all' ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, dalla quale risulta che si debba ritenere che "*.... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006*";

RICHIAMATA la legge n. 56/2014, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", la quale:

- all'art. 1, comma 135, dispone che, nei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri, modificando in tal senso articolo 16, comma 17, del D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 138, che aveva fissato in 7 il numero massimo dei consiglieri ed in 3 il numero massimo degli assessori;
- all'art. 1, comma 136, prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24.4.2014, che chiariva che tutti i Comuni dovevano parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa al numero degli amministratori indicati dall'art. 16, comma 17, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17.06.2017 ad oggetto: "Rideterminazione degli oneri finanziari connessi alle attività in materia di status degli amministratori comunali"; con la quale, fra l'altro, veniva determinato quanto segue:

1) DI DETERMINARE, a decorrere dal mese di giugno 2017, l'importo massimo delle indennità di funzione e del gettone di presenza per gli amministratori di questo Ente nelle misure di seguito riportate:

FUNZIONE	Indennità base (tab. A) DM 119/2000)	Aumento 3% (art. 2, lett. b DM 119/2000)	Aumento 2% (art. 2, lett. c DM 119/2000)	Totale indennità	Indennità spettante con riduzione del 3% (art. 5 c. 7 DL 78/2010)	Indennità mensile diminuita (G.C. 100/2009)
Sindaco	2.169,12	65,07	43,38	2.277,57	2.104,05	€ 2.049,81
Vicesindaco	433,82	13,01	8,68	455,51	420,81	€ 409,96
Assessore	325,37	9,76	5,51	340,64	315,61	€ 307,47

e pertanto:

Sindaco: indennità mensile non superiore ad € 2.049,81= (€ 2.169,12, incrementata del 3% e 2%, decurtata del 10%);

Vice Sindaco: indennità mensile non superiore ad € 409,96= (20% di quella spettante al Sindaco);

Assessori: indennità mensile non superiore ad € 307,47= - pari al 15% dell'indennità del Sindaco, determinata nel seguente modo: [(€ 409,96 x 3):4] e ridotta del 50% per i lavoratori dipendenti non in aspettativa;

Gettone di presenza per i consiglieri comunali: non superiore ad € 9,49=, determinato moltiplicando l'importo previsto dal D.M. 119/2000, con la riduzione del 10% (€ 18,08 – 10% = € 16,27) per n. 7 consiglieri e dividendo per n. 12 consiglieri;

Missioni: nel rispetto del disposto di cui alla legge n. 56/2014 e per assicurare l'invarianza di spesa rispetto alla situazione precedente (circolare Ministero dell'Interno del 24.04.2014), non vengono previsti rimborsi per spese di viaggio, né per quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 583, della legge 30.12.2021 n. 234 che testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

.....  
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti....";

RICHIAMATO il successivo comma 584 della citata legge che prevede che:

"In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure ...nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";

CONSIDERATO che il comma 585 della legge 30.12.2021 n. 234 dispone che "le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori .... sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.";

DATO ATTO che i successivi commi 586 e 587 stanziavano risorse per l'attuazione dei commi precedenti incrementando il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 e demandano ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati;

VISTA la nota prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali chiarisce che "al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza";

CONSIDERATA l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in € 13.800,00;

DATO ATTO che, per i sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, il 22% di € 13.800,00 risulta pari ad € 3.036,00;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.M. 4 aprile 2000, da cui discende che, per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, al vicesindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco mentre agli assessori è corrisposta un'indennità pari al 15% di quella prevista per il sindaco;

RICHIAMATO l'art. 82, comma 1, ultimo capoverso, del D. Lgs. 267 del 2000, da cui risulta che "l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa";

RITENUTO potersi procedere alla determinazione delle indennità di funzione in attuazione della normativa sopravvenuta sulla base delle risorse disponibili di bilancio e secondo le tempistiche indicate dal comma 584 della legge 30.12.2021 n. 234 (adeguamento al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 del differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime);

VISTI i pareri favorevoli espressi, sia in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa, sia contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con votazione UNANIME e favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale

## DELIBERA

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono richiamate, ai sensi dell'art. 1, comma 583, della legge 30.12.2021 n. 234, l'indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori per il triennio 2022-2024, così come segue:

Carica ricoperta	Indennità di funzione ex lege al 31.12.2021	Indennità dall'1.1.2022 (45% del differenziale)	Indennità dall'1.1.2023 (68% del differenziale)	Indennità dall'1.1.2024 (100%)
Sindaco	€ 1.952,21	€ 2.439,92	€ 2.689,19	€ 3.036,00
Vicesindaco non lavoratore dipendente (20% Sindaco)	€ 390,44	€ 487,98	€ 537,84	€ 607,20
Vicesindaco lavoratore dipendente (20% Sindaco e dimezzata)	€ 195,22	€ 243,99	€ 268,92	€ 303,60
Assessore non lavoratore dipendente (15% Sindaco)	€ 292,83	€ 365,99	€ 403,38	€ 455,40
Assessore lavoratore dipendente non in aspettativa (15% Sindaco e dimezzata)	€ 146,42	€ 183,00	€ 201,69	€ 227,70
Assessore lavoratore dipendente non in aspettativa (15% Sindaco e dimezzata)	€ 146,42	€ 183,00	€ 201,69	€ 227,70
<b>SPESA MENSILE</b>	€ 3.025,92	€ 3.781,88	€ 4.168,25	€ 4.705,80
<b>SPESA ANNUALE</b>	€ 38.263,25 (compresa indennità di fine mandato del Sindaco) al netto delle quote Irap a carico dell'Ente	€ 47.822,48 (compresa indennità di fine mandato del Sindaco) al netto delle quote Irap a carico dell'Ente	€ 52.708,19 (compresa indennità di fine mandato del Sindaco) al netto delle quote Irap a carico dell'Ente	€ 59.505,60 (compresa indennità di fine mandato del Sindaco) al netto delle quote Irap a carico dell'Ente

- 2) DI DARE ATTO che si procederà di conseguenza ad adeguare gli stanziamenti nel Bilancio di Previsione 2022-2024 in corso di formazione.
- 3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Servizi finanziari – Risorse umane i provvedimenti conseguenti al presente atto.
- 4) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'Area Servizi finanziari - Risorse umane, demandandogli al contempo gli adempimenti conseguenti e successivi;

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese mediante assenso verbale, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
*(firmato digitalmente)*  
Carlo TAPPERO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*(firmato digitalmente)*  
Dr.ssa Daniela SACCO